



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 42

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

227^a seduta: mercoledì 20 luglio 2011

Presidenza del presidente CANTONI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
CAFORIO (<i>IdV</i>)	4
CROSETTO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02145, presentata dal senatore Caforio.

CROSETTO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Come riferito dal senatore interrogante, la risposta da me fornita durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Commissione difesa della Camera, avente ad oggetto l'iscrizione dei militari ai partiti politici, darebbe «un'interpretazione del quadro normativo di riferimento non condivisibile».

Con quella risposta, in realtà – e ringrazio il senatore Caforio per avermi dato la possibilità di spiegarmi bene – ribadendo un concetto già espresso altre volte, ho esplicitato che, allo stato, non risulta esistere una disposizione di legge che dia espressa e diretta applicazione al divieto di iscrizione ai partiti politici, di cui all'articolo 98 della Costituzione.

L'articolo 98 della Costituzione, al fine di salvaguardare l'imparzialità e la sottrazione a strumentalizzazioni di appartenenti a categorie speciali dei pubblici dipendenti, consente di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, nonché rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Le disposizioni riguardanti l'esercizio dei diritti politici da parte dei militari, previste dall'articolo 6, primo e secondo comma, della legge n. 382 del 1978, sono state riassestate nell'articolo 1483 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il codice dell'ordinamento militare non ha operato, né avrebbe potuto operare, alcuna innovazione di istituti preesistenti, in ragione dei limiti imposti alla codificazione dall'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ivi richiamati. Al riguardo si precisa che, con decreto legislativo già deliberato preliminarmente dal Consiglio dei ministri, ora ai previsti pareri, si provvede ad un perfezionamento formale del riassetto con la sostituzione all'articolo 1483 delle parole «di cui all'articolo 1350» con le parole «che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350», ripristinando l'identico testo dell'articolo 6 della legge n. 382 del 1978 in rapporto all'articolo 5.

Tutto ciò chiarito, va confermato quanto affermato in sede di risposta all'interrogazione a risposta immediata in argomento, e cioè che per le Forze armate non esiste né è mai esistita una disposizione di legge ordinaria che, dando attuazione alla previsione dell'articolo 98 della Costituzione, abbia imposto espressamente il divieto di iscrizione ai partiti politici per i militari.

Ciò a differenza di quanto avviene per i magistrati, per i quali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 109 del 2006, l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici costituisce illecito disciplinare ancorché al di fuori dell'esercizio delle funzioni.

Un espresso divieto è stato previsto per circa nove anni per le Forze di polizia dall'articolo 114 della legge n. 121 del 1981 e successivi provvedimenti legislativi di proroga.

Quanto alle Forze armate, il citato articolo 6 della legge n. 382 del 1978 (ora articolo 1483 del codice dell'ordinamento militare) ha espressamente previsto che esse debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e che ai militari che si trovino nelle condizioni attinenti alle attività di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 5 (ora articolo 1350, comma 2, del citato codice, ovvero nello svolgimento dell'attività di servizio, in luoghi militari, indossando l'uniforme o qualificandosi come militari) è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.

Le Forze armate hanno dato e danno attuazione alle citate disposizioni assumendo di non poter ravvisare per i militari, nel descritto quadro normativo di riferimento, la possibilità di iscrizione ai partiti politici, in quanto essa stessa costituisce espressione di militanza politica attiva e, come tale, in antitesi rispetto al dovere di preservare, in ogni circostanza, l'estraneità delle stesse Forze armate da qualsivoglia competizione politica.

Al riguardo, mentre non si ha contezza di pronunce in materia della Corte costituzionale, risulta che recentemente il Consiglio di Stato, nell'unico intervento del quale si ha notizia, abbia affermato, ancorché in sede cautelare, che in ragione del quadro normativo attuale non possa considerarsi legittima l'assunzione di cariche attive da parte di militari all'interno di organizzazioni partitiche.

Questo è esattamente il quadro normativo e la situazione in materia di possibilità di iscrizione dei militari ai partiti politici; un quadro di riferimento che potrebbe essere ulteriormente definito con chiare disposizioni legislative idonee a coniugare i diritti dei singoli con l'esigenza di terzietà delle Forze armate.

CAFORIO (*IdV*). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta.

Mi pare di aver capito che il Governo stia provvedendo a chiarire ulteriormente le condizioni per l'eventuale iscrizione e partecipazione dei militari ai partiti politici.

Ritengo che da questo punto di vista sia assolutamente necessario definire un quadro chiaro, proprio al fine di evitare che ci siano, come già accaduto in passato, interpretazioni diverse che possono essere dunque discriminatorie per l'uno o l'altro soggetto interessato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

CAFORIO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il 28 giugno 2010 il generale Massimo Iadanza, comandante interregionale carabinieri «Vittorio Veneto», in una circolare indirizzata al consiglio intermedio di rappresentanza dell'Arma (prot. 117/5-2005), afferma come l'iscrizione ai partiti politici, ancorché non vietata, sia da intendersi assorbita dal divieto di esercizio dell'attività politica, prevedendo gravi sanzioni disciplinari per i trasgressori;

numerosi atti di sindacato ispettivo, anche precedenti alla nota citata, hanno posto in diverse occasioni la questione di una diffusa convinzione secondo la quale il personale militare non avrebbe il diritto di iscriversi a partiti politici;

il 5 aprile 2011 è stata presentata in IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati l'interrogazione 5-04535 riguardante l'iscrizione di personale militare a partiti politici, a cui il Sottosegretario di Stato per la difesa, on. Crosetto, ha risposto il 6 aprile 2011 confermando quanto espresso nella circolare e dando un'interpretazione del quadro normativo di riferimento non condivisibile, tanto da indurre il deputato Di Stanislao a presentare, in data 14 aprile 2011, una nuova interrogazione (4-11619) contenente una diversa interpretazione delle norme citate, nonché la richiesta al Governo di riconsiderare quanto affermato dal Sottosegretario;

l'articolo 98 della Costituzione prevede che «Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero», affermando il principio secondo il quale limitazioni nell'esercizio dei diritti politici fondamentali del personale delle Forze armate sono possibili qualora vi siano interessi superiori e nelle forme strettamente stabilite dalla legge;

appare evidente, in ragione della natura dei diritti individuali di cui il cittadino militare verrebbe privato, come non sia consentito interpretare in modo estensivo divieti non espressamente previsti da disposizioni di legge;

a tutt'oggi non è stata promulgata una legge che preveda esplicitamente il divieto per il personale delle Forze armate di iscriversi a partiti politici;

l'articolo 6 della legge n. 382 del 1978, e l'articolo 1483 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, citati dal Sottosegretario, prevedono entrambi che le Forze armate debbano mantenersi, in ogni circostanza, al di fuori delle competizioni politiche ed individuano limitazioni alla partecipazione dei militari a riunioni

o manifestazioni di partito o nello svolgimento di propaganda a favore o contro partiti; tali disposizioni risultano, per stessa ammissione del Sottosegretario, prive di norme che pongano un esplicito divieto al personale militare di iscriversi a partiti politici;

per legge, dunque, si fa riferimento alla sola partecipazione alle competizioni politiche, e a quelle attività che necessariamente le accompagnano, mentre in nessun modo vengono interessati dalle disposizioni in oggetto i comportamenti che siano semplice espressione di una preferenza o di un'appartenenza politica;

il principio di estraneità dalle competizioni politiche è chiaramente riferito alle Forze armate complessivamente ed istituzionalmente intese e non alle condotte del singolo militare che, nell'esercizio di un diritto costituzionale garantito a tutti i cittadini, si iscriva ad un partito o svolga attivismo politico, fermo restando il rispetto delle limitazioni che la legge stabilisce,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere o ridimensionare l'interpretazione del quadro normativo di riferimento offerta dal Sottosegretario per la difesa in merito all'iscrizione di militari a partiti politici;

quali iniziative intenda porre in essere per ridurre la confusione generata dagli atti amministrativi esistenti, relativi alle limitazioni dei diritti politici del personale militare, poco chiari e soggetti a interpretazioni contrastanti, al fine di annullare la discrezionalità che oggi contraddistingue le autorizzazioni a partecipare alla vita politica, difficilmente concesse ai subalterni dai propri ufficiali.

(3-02145)

